

Pubblicato il 14/12/2017

N. 02899/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02024/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2024 del 2017, proposto da:

S.r.l. Impremar, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Carlo Carrozza e Giuliano Saitta, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Carrozza, in Catania, Via Etnea 183;

contro

Regione Siciliana e Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

Alba Yachting Club S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giovanni Caruso, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania;

per l'annullamento

delle note dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 66294 in data 22 settembre 2017 e n. 67455 in data 27 settembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott.

Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Viste le conclusioni delle parti in causa (parte ricorrente: annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell'Assessorato Regionale al risarcimento del danno; Assessorato Regionale: rigetto del ricorso; controinteressata: rigetto del ricorso);

Ritenuto che il ricorso appaia manifestamente fondato, di talché il presente giudizio può essere definito con sentenza ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l'istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ulteriore ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione;

Ritenuto che la manifesta fondatezza del ricorso consenta di prescindere da eventuali rilievi in merito alla denunciata irregolarità della costituzione in giudizio della controinteressata;

Osservato che l'art. 1, comma 19, del decreto legge n. 194/2009, come integrato dall'art. 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, dispone quanto segue: "Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed

attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494”;

Ritenuto che tale disposizione trovi applicazione anche in relazione alla posizione dell'odierna ricorrente, poiché dalla documentazione fotografica versata in atti può desumersi che, in concreto, il cantiere navale di cui si tratta presenti approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

Ritenuto che, per le considerazioni che precedono, il ricorso, assorbita ogni altra questione, debba essere accolto quanto alla domanda impugnatoria, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;

Osservato che, come è ovvio, restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione, inclusi quelli relativi al già avviato procedimento di decadenza nei confronti della ricorrente,

Ritenuto che la domanda risarcitoria debba, invece, essere rigettata, in quanto essa non è stata compiutamente allegata e, comunque, appare sfornita di qualsiasi principio di prova, tenuto anche conto del procedimento di decadenza avviato nei confronti della ricorrente;

Ritenuto che la peculiarità della controversia e la reciproca soccombenza consentano la compensazione delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie quanto alla domanda impugnatoria e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno; 3) compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppa Leggio, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO